

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE UNITE CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso 25831-2012 proposto da:

ALFA SRL, in persona dell'Amministratore pro tempore

**- ricorrente -**

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA, DRIVE FOOD AND DRIVE BEER FRANCHISING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

**- intimati -**

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 68/2012 del TRIBUNALE di POTENZA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2013 dal Presidente Dott. RORDORF Renato;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, il quale chiede alla Corte di accogliere il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nella specie del Tribunale di Potenza.

**Svolgimento del processo**

Che:

- Il 4 ottobre 2012 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha chiesto il fallimento della società ALFA s.r.l., sul presupposto che detta società, pur avendo trasferito da alcuni anni la propria sede legale in Svizzera, avrebbe di fatto continuato ad avere in Italia, nella circoscrizione del Tribunale di Potenza, il centro principale dei propri interessi;

- la società, che ha assunto la denominazione ALFA SRL, si è difesa eccependo dinanzi al Tribunale di Potenza il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed ha quindi fatto ricorso a questa corte per regolamento di giurisdizione insistendo nel sostenere la piena operatività del trasferimento della propria sede in Svizzera sin dall'anno 2007, prima nel cantone dei Grigioni e poi in quello di Zug;

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza non ha svolto in questa sede difesa alcuna;
- il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

### **Motivi della decisione**

Che:

- per consolidata giurisprudenza di questa corte sussiste la giurisdizione italiana in ordine al fallimento di una società che, prima dell'apertura della procedura concorsuale, abbia trasferito la propria sede sociale dall'Italia in un altro stato quando dal complesso delle circostanze risulti che il trasferimento della sede non abbia coinciso con l'effettivo spostamento del centro principale degli interessi della società, ciò che consente di superare la presunzione di corrispondenza tra la sede sociale dichiarata ed il centro effettivo di interessi della società (cfr., ex multis, Sez. un. 5945/13);
- qualora, viceversa, non sia vinta la presunzione di corrispondenza tra l'ubicazione della sede legale, quale risultante dagli strumenti di pubblicità a tal fine predisposti dall'ordinamento competente, ed il luogo in cui è situato il centro principale degli interessi della società, spetta all'autorità giudiziaria di quel luogo provvedere all'accertamento dell'insolvenza ed alla dichiarazione di fallimento della società debitrice;
- nel caso in esame la richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza riferisce di debiti accumulati dalla società ALFA in Italia in epoca anteriore alla deliberazione di trasferimento della sede in Svizzera, avvenuto nel 2007, ma non fornisce indicazioni specifiche, puntuali e significative dalle quali sia possibile desumere il carattere meramente fittizio di tale trasferimento;
- la difesa della società, al contrario, ha prodotto documentazione dalla quale si evince che all'indomani della menzionata delibera di trasferimento della sede furono chiusi i rapporti giuridici pendenti in Italia;
- non vi sono pertanto argomenti in base ai quali affermare che la società ALFA, ad onta del trasferimento all'estero della propria sede legale, abbia mantenuto in territorio nazionale il centro principale dei propri interessi, e tanto basta a far escludere la giurisdizione del giudice italiano, essendo ubicata in Svizzera la sede sociale della medesima società - essendo stata la richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero, non v'è luogo a provvedere sulle spese del regolamento.

**PQM**

La Corte , pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla dichiarazione di fallimento della società ALFA.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014